

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Revisione

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Preparato da</i>	<i>Verificato da</i>	<i>Approvato da</i>
0/2022	30/09/2022		Alfonso Levote	Stefano Silvestroni	CdA30/09/2022
	2				

APPLICAZIONE

Questa procedura riassume gli obblighi assunti dai Soggetti Rilevanti, dai Dipendenti Rilevanti e dagli Azionisti Significativi di Rosetti Marino S.p.A. relativi ad operazioni su strumenti finanziari della Società

INDICE

1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
1.1 <i>Definizioni</i>	2
1.2 <i>Abbreviazioni ed Acronimi</i>	3
2 DESCRIZIONE E MODALITA' ESECUTIVE	3
2.1.1 <i>Generalità</i>	3
2.1.2 <i>Destinatari della procedura</i>	3
2.1.3 <i>Obblighi di comunicazione delle operazioni su azioni della Società</i>	3
2.1.4 <i>Informazioni relative alle operazioni da comunicare</i>	5
2.1.5 <i>Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Resp. del trattamento delle informazioni privilegiate</i>	5
2.1.6 <i>Divieto di effettuare Operazioni durante i "closing period"</i>	5
2.1.7 <i>Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate</i>	6
2.1.8 <i>Sistema sanzionatorio</i>	6
3 RIFERIMENTI	6
3.1 <i>Fonti normative</i>	6
4. ARCHIVIAZIONE	7
ALLEGATO A Dichiarazione di accettazione del Codice di Comportamento Internal Dealing	8
ALLEGATO 1 Modello notifiche internal dealing	9

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

1.1 Definizioni

- **Azionista Significativo**

Per Azionista Significativo deve intendersi, ai fini degli obblighi di comunicazione dei cambiamenti sostanziali delle partecipazioni ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan il soggetto che detiene, anche indirettamente, azioni della Società alle quali corrispondono almeno il 5% dei diritti di voto (comutate al netto delle azioni proprie) ovvero almeno il 5% di una qualsiasi categoria di strumento finanziario emesso dalla Società.

- **Data dell'Operazione:** indica la data di esecuzione dell'operazione, ossia il giorno in cui (i) viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto; (ii) viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni; (iii) viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche cum warrant; (iv) viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

- **Dipendente Rilevante**

Con Dipendente Rilevante deve intendersi il dipendente che direttamente o indirettamente possieda una partecipazione pari o superiore allo 0,50% delle azioni ovvero sia in possesso di Informazioni c.d. privilegiate che riguarda la Società Emittente e/o i suoi strumenti finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

- **Informazione privilegiata**

Ai fini della presente Procedura con informazione privilegiata deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

.

- **Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate**

Con Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate deve intendersi il Direttore Affari Generali della Società.

- **Società**

Con Società deve intendersi Rosetti Marino S.p.A.

- **Soggetti Rilevanti:** i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo; ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera i) abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

- **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:** a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio – anche del coniuge – a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da un Soggetto Rilevante o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti di detta persona.

- **Strumenti Finanziari Derivati:** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

- **Strumenti Finanziari:** indica complessivamente le Azioni ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan e gli eventuali altri strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché le altre categorie di azioni emesse dalla Società anche se non ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

- **Strumenti Finanziari Collegati:** indica ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

1.2 Abbreviazioni ed Acronimi

- **EGM:** Euronext Growth Milan

2. DESCRIZIONE E MODALITÀ ESECUTIVE

2.1.1 Generalità

Questa procedura riassume gli obblighi assunti dai Soggetti Rilevanti, nonché dalle Persone a loro Strettamente Legate, relativi ad Operazioni su Strumenti Finanziari emessi dalla Società, come sopra definiti, nonché su Strumenti Derivati e su Strumenti Collegati ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014.

La presente procedura disciplina altresì gli obblighi di comunicazione da parte degli Azionisti Significativi ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza sugli assetti proprietari previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

La presente procedura disciplina inoltre, specifici obblighi di comunicazione alla Società da parte dei propri dipendenti, di talune operazioni su Strumenti Finanziari emessi dalla Società, come sopra definiti, nonché su Strumenti Derivati e su Strumenti Collegati.

Gli obblighi previsti dalla presente disciplina, quand'anche non prescritti da normative di legge o regolamentari applicabili, trovano giustificazione nel fatto che i destinatari della procedura medesima potenzialmente possono entrare in possesso di Informazioni Privilegiate.

2.1.2 Destinatari della procedura

La presente procedura è destinata, in relazione alle specifiche finalità sopra indicate, a ciascun Soggetto Rilevante, nonché alle Persone a loro Strettamente Legate, a ciascun Dipendente Rilevante ed a ciascun Azionista Significativo di Rosetti Marino S.p.A. che pongono in essere operazioni su Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Derivati e Strumenti Collegati.

2.1.3 Obblighi di comunicazione delle operazioni su azioni della Società

2.1.3.1. Obblighi di comunicazione delle operazioni di Soggetti Rilevanti e Persone a loro Strettamente Legate, e Dipendenti su Strumenti Finanziari della Società

I Soggetti Rilevanti, nonché le Persone a loro Strettamente Legate, sono tenuti a comunicare alla Società, in persona del Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, quale soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A., nonché alla Consob, tutte le Operazioni, come di seguito definite, effettuate dagli stessi, su Strumenti Finanziari, Strumenti Derivati e Strumenti Finanziari Collegati, ivi incluse:

- la vendita, l'acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti;
- l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente a oggetto tali Strumenti ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, condizionato o incondizionato, di acquistare o cedere tali Strumenti;
- l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi a oggetto le azioni;
- la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal sistema multilaterale di negoziazione EGM aventi a oggetto tali Strumenti;
- il trasferimento a titolo gratuito di tali Strumenti;
- operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di Strumenti Finanziari, Strumenti Derivati e Strumenti Finanziari Collegati;
- l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di prodotti finanziari il cui valore sia collegato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'andamento del prezzo delle Azioni e degli altri Strumenti Finanziari;

Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente paragrafo sussistono per tutte le operazioni di importo pari a Euro 20.000 (ventimila/00) nonché per tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto, cumulativamente, un importo complessivo di Euro 20.000 (ventimila/00) nell'arco di un anno civile.

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Conseguentemente, qualora nell'arco dell'anno civile venga superato l'importo di Euro 20.000 (ventimila/00), dovrà essere comunicata l'Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni successive a questa. L'importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata dall'inizio dell'anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate notificano alla CONSOB¹, **entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione**, le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato 1 o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB.

Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata è tenuto, altresì, a comunicare alla Società **entro 24 ore dalla Data di Esecuzione** le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al successivo paragrafo 2.1.4 ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell'Allegato 1, tramite, alternativamente:

- consegna brevi manu della comunicazione indirizzata al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate presso la sede legale della Società; ovvero
- trasmissione della comunicazione indirizzata al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate via posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo: rosetti.legal@legalmail.it- raccomandata 1 (un giorno).

Il Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.

All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello Allegato A accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate. Ciascun Soggetto Rilevante si impegna a notificare alle Persone ad esso Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente paragrafo e conservano copia di tale notifica.

Una volta ricevute dal Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le informazioni relative alle operazioni, il Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato. A tal fine, il Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Spetta agli Amministratori e al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate assicurarsi che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.

La Società ha istituito un elenco di tutti coloro che sono definiti Soggetti Rilevanti nonché delle Persone a loro Strettamente Legate.

2.1.3.2. Obblighi di comunicazione delle operazioni di Azionisti Significativi su azioni della Società

Ciascun Azionista Significativo è tenuto a comunicare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate qualunque cambiamento sostanziale in materia di assetti proprietari. In particolare dovrà essere comunicata la variazione percentuale della propria partecipazione, quando si raggiunga la soglia del 5% o il superamento del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% o, comunque, delle soglie indicate di tempo in tempo dal Regolamento Emittenti EGM. La comunicazione è dovuta anche in caso di riduzione della partecipazione al di sotto di tali soglie.

Per le modalità di comunicazione al pubblico in materia di informazioni sulle partecipazioni significative, il Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate osserverà, mutatis mutandis, le modalità indicate al precedente par. 2.1.3.1.

¹ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

2.1.3.3. Obblighi di comunicazione delle operazioni di Dipendenti Rilevanti su azioni della Società

Ciascun Dipendente Rilevante è tenuto a comunicare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate qualunque operazione su Strumenti Finanziari avente ad oggetto una quantità pari o superiore allo 0,5% della totalità degli strumenti interessati in circolazione.

La notifica deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro tre giorni lavorativi dalla Data dell'Operazione.

2.1.4 Informazioni relative alle operazioni da comunicare

A) Relativamente a un'operazione per la quale sorga l'obbligo di comunicazione ai sensi dei precedenti artt. 2.1.3.1, il soggetto obbligato dovrà rilasciare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le seguenti informazioni:

- a) l'identità del soggetto coinvolto;
- b) il motivo della notifica
- c) i dati relativi all'Emittente (denominazione completa e codice LEI)
- d) i dati relativi all'operazione (descrizione e tipo dello strumento, natura dell'operazione, prezzi, volumi, informazioni aggregate di volumi e prezzo ove necessario, data di esecuzione dell'operazione, luogo dell'operazione,
- e) la data della notifica dell'operazione.

B) Relativamente a un'operazione per la quale sorga l'obbligo di comunicazione ai sensi del precedente par. 2.1.3.2, il soggetto obbligato dovrà rilasciare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le seguenti informazioni:

- a) l'identità del soggetto coinvolto;
- b) la data della comunicazione;
- c) la data in cui è stata effettuata l'operazione o in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale;
- d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
- e) la natura dell'operazione;
- f) la natura e l'entità della partecipazione detenuta dal soggetto coinvolto all'esito dell'operazione;
- g) se l'operazione ha ad oggetto un prodotto finanziario collegato alle azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

C) Relativamente a un'operazione per la quale sorga l'obbligo di comunicazione ai sensi del precedente par. 2.1.3.3, il soggetto obbligato dovrà rilasciare al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate le seguenti informazioni:

- a) l'identità del soggetto coinvolto;
- b) la data della comunicazione;
- c) la data in cui è stata effettuata l'operazione;
- d) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
- e) la natura dell'operazione;
- f) la natura e l'entità della partecipazione detenuta dal soggetto coinvolto all'esito dell'operazione;
- g) se l'operazione ha ad oggetto un prodotto finanziario collegato alle azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

2.1.5 Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate

Fermo restando quanto disposto al paragrafo 2.1.3.1 in ordine a modalità e termini per la notifica dovuta da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, le comunicazioni dovute dagli Azionisti Significativi e dai Dipendenti Rilevanti devono essere

trasmesse al Responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Le comunicazioni dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Legate e dal Dipendente Rilevante, al seguente indirizzo di posta elettronica: rosetti.legal@legalmail.it. Qualora, per qualsivoglia ragione, non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere trasmesse per "Raccomandata 1" (1 giorno) all'indirizzo della sede della Società.

2.1.6 Divieto di effettuare Operazioni durante i "closing period"

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le operazioni di cui al precedente 2.1.3.1, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un periodo di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio dei dati di bilancio annuali o infrannuali ("closing period") che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo il diritto italiano o secondo le regole dell'Euronext Growth Milan sul quale le Azioni della Società sono ammesse a negoziazione.

La Società può consentire ad un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura ("closing period"): a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

2.1.7 Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

La Società ha istituito un registro delle persone che alla data odierna, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate che riguardano la stessa Società.

I nominativi dei soggetti iscritti nel registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sono conservati per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazione privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Detto registro è conservato ed aggiornato presso un soggetto preposto individuato dalla Società.

2.1.8 Sistema sanzionatorio

Si rammenta che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-bis e 187, comma 2-bis, TUF) e amministrativa (artt. 187-bis e 187-ter TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-quinquies TUF e 25-sexies D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Significativi e dei Dipendenti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti EGM di Borsa Italiana S.p.A. può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'EGM, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un Dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

3. RIFERIMENTI

3.1 Fonti normative

- Borsa Italiana, Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,

Regolamento (UE) 596/2014

Regolamenti delegati 522/2016/EU e 523/2016/EU

D. Lgs. 58/1998

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

La predetta fonte normativa deve, tempo per tempo, essere considerata nella sua più aggiornata versione vigente.

4. ARCHIVIAZIONE

La presente procedura è archiviata nel sistema documentale della Rosetti Marino SpA (SISDOC), pubblicata e visibile a chiunque sul Sito Internet della società www.rosetti.it, nella sezione Investor Relations – Corporate Governance.

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo**Allegato A****Rosetti Marino SpA**

Via Trieste n.230

48122 Ravenna

Alla cortese att.ne del

Direttore Affari Generali

Dichiarazione di accettazione del Codice di Comportamento Internal Dealing ("Codice")

Io sottoscrittonato a.....il.....,
residente in, nella mia qualità die come tale
incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Rosetti Marino SpA (di seguito la **Società**),

dichiaro

- i) di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- ii) di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterrò scrupolosamente.

Indico inoltre i seguenti nominativi come Persone a me Strettamente Legate:.....

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), presto altresì il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente, in osservanza delle disposizioni che regolano l'informativa sulle operazioni di internal dealing.

Luogo e data

Firma

CODICE INTERNAL DEALINGNo. PRO-GAF-01
Rev.: 0/2022
Data: 30/09/2022
Pag.: 1 di 12

SIDDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

ALLEGATO 1**SCHEMA DI COMUNICAZIONE ⁽¹⁾**

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento. Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

⁽¹⁾ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè *via* PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o *via* posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>	
c)		Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregate — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]</i></p>	

CODICE INTERNAL DEALING

No. PRO-GAF-01
Rev.: 0/2022
Data: 30/09/2022
Pag.: 1 di 12

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
----	-----------------------	--

CODICE INTERNAL DEALING

No.	PRO-GAF-01
Rev.:	0/2022
Data:	30/09/2022
Pag.:	1 di 12
